

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 864)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1973

Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041

ONOREVOLI SENATORI. — La materia delle gestioni fuori bilancio, disciplinata con legge 25 novembre 1971, n. 1041, comprende — per quanto di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici — *le concessioni* (ivi compresi i riconoscimenti e le licenze) di beni demaniali (acque pubbliche, spiagge lacuali, pertinenze idrauliche) e *le autorizzazioni* (compresi i nulla-osta) per linee elettriche, estrazioni di inerti, polizia idraulica fluviale, attraversamento corsi d'acqua, scarichi, impianti pesca eccetera.

Trattasi, in genere, di compiti che gli uffici del genio civile, ora sezioni per le opere idrauliche in base al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono chiamati a svolgere nell'interesse particolare del privato richiedente, anche se inquadrati nel pubblico generale interesse.

Le relative norme di legge prescrivono, com'è noto, l'espletamento di complesse procedure e formalità di istruttoria (accertamenti, rilievi e attività di sorveglianza e collaudo), il che comporta spese di varia na-

tura per pubblicazioni sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui Fogli legali, per oneri fiscali, per sopralluoghi in zone spesso lontane e disagiati.

Tali spese sono poste per intero a carico dell'ente (pubblico e privato) richiedente, in base a specifiche disposizioni regolamentari, per quanto concerne le concessioni (artt. 11, 16 e 17 del regolamento 14 agosto 1920, numero 1285; articoli 12, 20 e 24 del regolamento 1° dicembre 1895, n. 726) ed in base a normali condizioni di imperio per le autorizzazioni.

Esse, peraltro, sono oggetto di contabilità speciali condotte dagli uffici del genio civile a norma del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1467.

La citata legge n. 1041, mentre dispone il versamento in Tesoreria delle somme depositate dal richiedente per i fini sopraindicati, stabilisce che se non vengono emanate apposite norme legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè entro il 30 dicembre 1972, le anzidette somme non possono più essere nè introitate, nè erogate.

L'emanazione di tali norme è indispensabile, non soltanto per evitare la paralisi dell'attività amministrativa in settori di fondamentale importanza per la vita economico-sociale del Paese, quali l'approvvigionamento di acqua potabile e irrigua, la produzione e la trasmissione di energia elettrica, eccetera, ma anche per consentire la prosecuzione dell'attività di vigilanza su opere che interessano la pubblica incolumità (come le dighe).

Ciò premesso, per la formulazione delle anzidette nuove norme, sono state vagliate tre possibilità:

a) porre le anzidette spese, tutte e per intero, a carico dello Stato. Tale soluzione non è sembrata ammissibile, perchè in tal modo il richiedente la concessione o l'autorizzazione non soltanto riceverebbe gratuitamente dallo Stato dei servizi espletati nel suo diretto interesse, ma in pratica sarebbe anche esonerato da oneri fiscali comuni a servizi analoghi (bollo, registrazione, ecc.);

b) porre una parte delle spese in questione a carico dello Stato (accertamenti, sopralluoghi, ecc.) ed una parte a carico del richiedente (oneri fiscali).

Questa soluzione sarebbe stata conforme all'esigenza di gravare il privato di comuni oneri fiscali (e non ce ne sarebbe stato bisogno) ed al principio secondo cui in vista dell'interesse pubblico generale, sempre connesso con tali attività del privato, le prestazioni di cui sopra rientrano tra i compiti dello Stato.

Essa, però, avrebbe comportato la necessità dello stanziamento annuale di appositi fondi nel bilancio statale, peraltro non facilmente determinabili nella loro entità, e quindi di un adeguato loro accreditamento in favore degli uffici che avrebbero dovuto disporre per i compiti e gli adempimenti richiesti. In tale situazione, si sarebbero presentate non poche difficoltà pratiche, con sicuro pregiudizio per le esigenze di tempestività e semplicità che gli interventi richiedono.

A giustificazione di quanto sopra, si fa presente che, a tutto settembre 1972, non risultano ancora riaccreditate agli uffici del genio civile le somme dei privati esistenti nelle contabilità speciali di cui sopra e che a norma dell'articolo 1 della legge n. 1041 del 1971 sono state dagli stessi uffici versate in Tesoreria, nè d'altra parte sono stati integrati i fondi per sopralluoghi, sicchè gli uffici stessi, non avendo più a disposizione nè fondi dei privati nè fondi dello Stato, non hanno potuto espletare i compiti e gli adempimenti dovuti, con notevole pregiudizio per le attività economiche nel settore delle concessioni e delle autorizzazioni;

c) porre le spese di cui trattasi a totale carico del richiedente.

Questa soluzione da un lato è conforme alle vigenti disposizioni regolamentari sopra citate (di cui quelle del regolamento n. 1285 sono richiamate nel testo unico del 1933, n. 1775) ed al principio generale di non gravare lo Stato di spese per servizi espletati nell'interesse diretto del privato, dall'altro è sembrata la più idonea al perseguimento delle accennate esigenze di tempestività e ade-

guatezza. D'altra parte, essa è da lunghi anni (regolamento del 1895, n. 726) applicata con le norme sulla contabilità del genio civile di cui al regio decreto 5 settembre 1942, numero 1467, e secondo apposite istruzioni ministeriali, senza dar luogo a inconvenienti di rilievo, inconvenienti che comunque dovrebbero essere eliminati con le nuove norme.

È, inoltre, da tener presente che, nello espletamento dei compiti di cui sopra, sono spesso richiesti servizi di altri uffici ed anche di altre amministrazioni, come ad esempio, quelli degli uffici idrografici, del servizio dighe, dell'ufficio miniere del Ministero dell'industria, dell'autorità militare, delle sovrintendenze (giusta specifiche disposizioni), per cui la soluzione in parola consente di unificare la contabilità delle spese relative anche a tali servizi.

In relazione a quanto sopra illustrato, è stato predisposto l'unito disegno di legge, di cui si espone qui di seguito brevemente il contenuto normativo.

L'articolo 1 si informa al principio, del resto affermato nella materia da norme regolamentari fin dal 1895 (regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726), che colui che chiede una prestazione particolare alla pubblica amministrazione, per il suo diretto interesse, deve sopportarne le spese relative.

Esso adotta di proposito una formulazione ampia e generica per comprendere tutte le varie spese che possono incontrarsi, per

l'espletamento delle previste procedure e dei necessari accertamenti, dal momento della presentazione della domanda a quello del conseguimento della concessione o autorizzazione.

L'articolo 2 concerne invece le spese che possono incontrarsi dopo il conseguimento della concessione o autorizzazione, quali ad esempio pubblicazione atti, sorveglianza, collaudi, eccetera, ed adotta la stessa formula ampia contenuta nel regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, articolo 17, lettera *d*).

L'articolo 3 indica le modalità di determinazione delle somme che il richiedente deve versare, su invito motivato. È inoltre previsto che la domanda si intenda rinunciata in caso di mancato versamento delle somme richieste, non potendosi ammettere l'esistenza di una domanda alla quale non può materialmente darsi seguito.

L'articolo 4 concerne il recupero di eventuali crediti.

L'articolo 5 prevede esplicitamente che gestioni stesse vengano integralmente condotte in bilancio mediante istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Non si fa cenno a spese di bollo e di registrazione, in quanto esse sono previste, a carico del privato, da altre disposizioni legislative; e si lascia altresì impregiudicata la questione dell'applicazione delle norme in parola, alle Regioni a statuto ordinario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di utilizzazione di acque superficiali e sotterranee, di spiagge e pertinenze lacuali, di dighe di ritenuta, di linee elettriche, di opere di bonifica e miglioramento fondiario e, in generale, di tutela e di polizia idraulica fluviale sono a carico del richiedente.

Tra le spese di cui al precedente comma sono comprese le indennità di missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, numero 291.

Art. 2.

Sono altresì a carico del richiedente le spese di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui Fogli annunci legali, se prevista, dei relativi provvedimenti, quelle di sorveglianza e del collaudo di cui all'articolo 24 del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ed ogni altra spesa dipendente dal fatto della concessione o autorizzazione.

Art. 3.

Il richiedente, ove non vi provveda direttamente, è invitato dall'ufficio che riceve la domanda ad effettuare, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione, il versamento, anche parziale, della somma che l'ufficio stesso, tenuto conto della rilevanza e della ubicazione delle opere previste nonché delle presumibili esigenze di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istruttoria e di indagini ad esse connesse, riterrà necessarie.

Con le modalità di cui al comma precedente possono essere richieste eventuali integrazioni delle somme già versate.

In caso di mancato versamento delle somme richieste, entro il termine assegnato, la domanda si intenderà rinunciata.

Art. 4.

Per la riscossione di eventuali crediti, derivanti dall'applicazione della presente legge, si applicano, in conformità dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 5.

I versamenti di cui al precedente articolo 3 sono effettuati in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai predetti versamenti, con decreti del Ministro del tesoro, sarà provveduto alla iscrizione, ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, delle somme occorrenti per far fronte alle spese di cui al precedente articolo 1.